

# Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati

Delibera del Consiglio Provinciale n. 575 del 14 dicembre 1990

## **Art. 1**

### **Norma generale**

L'Amministrazione Provinciale interviene secondo la propria competenza e possibilità nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e ambientale mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o l'attribuzione di altri vantaggi economici a favore di persone e di enti pubblici e privati anche se non riconosciuti.

## **Art. 2**

### **Condizioni**

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, della cui osservanza dovrà essere dato atto, a pena di nullità, nei singoli provvedimenti ad essi relativi.

## **Art. 3**

### **Modalità degli interventi**

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o di contributi per la realizzazione di specifiche attività, in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente, fatta eccezione per i sussidi, a interesse della collettività.

## **Art. 4**

### **Domanda**

I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere ai contributi, nonché alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono rivolgere apposita domanda.

Per iniziative specifiche la domanda deve essere presentata almeno con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza ed urgenza.

Qualora l'ente richiedente il contributo sia una persona giuridica o un ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovrà nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'ente di fatto che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 115 modificato con l'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659.

Oltre alla dichiarazione, ove ne ricorra il caso, di cui al comma precedente, la domanda dovrà altresì contenere:

- a. generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, ditta o ragione sociale dell'impresa nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano;
- b. l'indicazione dell'eventuale numero del conto corrente postale intestato al soggetto richiedente;
- c. dettagliata descrizione dell'iniziativa per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima;
- d. espressa accettazione delle norme contenute dal regolamento approvato dalla Provincia di Firenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241.

## **Art. 5**

### **Documentazione**

A corredo della domanda dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a. da parte dei soggetti per i quali sono previsti, copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo nonché comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero del conto corrente postale del soggetto richiedente.

Per i soggetti che risultano avere già prodotto alla Provincia in occasione di precedenti richieste la copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in luogo di essi va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente immutabilità dello statuto.

b. da parte dei soggetti svolgenti attività imprenditoriale, la dichiarazione sostitutiva di cui al 9° c. dell'art. 10 quinquies della L. 31.5.1965 n. 575 aggiunto con l'art. 7 della L. 19.3.1990 n. 55.

Per gli enti locali territoriali ed altri enti pubblici in luogo della documentazione di cui alla lettera a) del precedente primo comma è richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.

## **Art. 6**

### **Erogazione**

Quando il beneficio economico consiste nella erogazione di una somma di denaro detta erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali, da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attività, le altre, a seguito della positiva valutazione da parte del Responsabile del Settore competente circa la persistente idoneità dell'attività a soddisfare un pubblico interesse, a misura dell'avanzamento dell'attività stessa e l'ultima a conclusione della medesima.

L'erogazione della somma può tuttavia avvenire in unica soluzione quando ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività da svolgere.

## **Art. 7**

### **Rendiconti**

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, i soggetti che hanno usufruito dei contributi provinciali sono tenuti a presentare all'Amministrazione Provinciale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo eventualmente non spesa.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

Del rendiconto di cui al precedente primo comma dovrà essere preso atto con delibera di Giunta che dovrà prevedere anche il reintroito dell'eventuale parte di contributo non spesa.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano la decadenza di diritto dall'assegnazione del contributo nonché la esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

## **Art. 8**

### **Iniziative particolari**

Per quelle iniziative che vengono promosse, coordinate o patrocinate dalla Provincia in quanto corrispondenti ad interessi cui la Provincia attribuisce carattere preminente si prescinde dalla presentazione della domanda, salva la richiesta, prima della erogazione del contributo delle dichiarazioni di cui al 3° c. e di quelle previste dalle lettere a), b) e d) del 4° c. del precedente art. 4 e, ove ne ricorra il caso, della documentazione prevista dal precedente art. 5.

## **Art. 9**

### **Trattamento fiscale**

Nei casi contemplati dall'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 all'atto della erogazione del contributo

verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

#### **Art. 10**

##### **Contributi scolastici, per realtà associative e in materia di agricoltura**

Per i contributi in materia scolastica si fa rinvio all'art. 5 delle norme regolamentari approvate dal Consiglio con delibera n. 409 del 13 aprile 1989 esecutiva.

Per l'assegnazione ed erogazione di contributi o di altri benefici a favore di realtà associative troveranno applicazione anche le particolari norme previste in materia dalla L.R. 9.4.1990 n. 36 cui si fa rinvio.

Per la concessione di finanziamenti in favore di società cooperative, associazioni di produttori, aziende singole o associate ed enti operanti nel settore agricolo si fa rinvio allo specifico regolamento approvato con delibera consiliare n. 5 del 28.1.1985 e modificato con delibera consiliare n. 1055 del 27.10.1986.

#### **Art. 11**

##### **Norma transitoria**

In sede di prima applicazione del presente regolamento si prescinde, per tutte le domande che risultano pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 7.8.1990 n. 841 e che potranno riguardare anche iniziative o attività svolte o comunque già avviate nel corrente anno, dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti artt. 4 e 5 fatta salva la richiesta di atti necessari ai fini della regolare assegnazione ed erogazione dei benefici economici richiesti.